

Bruxelles, 20 aprile 2026
(OR. en)

8374/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0093 (NLE)

MAMA 94
MED 21
CFSP/PESC 550
POLCOM 143
SY 1

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 169 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che pone fine alla sospensione parziale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana e che abroga la decisione 2011/523/UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 169 final.

All.: COM(2026) 169 final



Bruxelles, 20.4.2026
COM(2026) 169 final

2026/0093 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che pone fine alla sospensione parziale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana e che abroga la decisione 2011/523/UE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/522/PESC che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. Detta decisione vietava l'acquisto, l'importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi a seguito della brutale campagna sferrata da Bashar al-Assad e dal suo regime contro il loro stesso popolo. Il divieto era stato esteso al petrolio e ai prodotti petroliferi in quanto è stato il commercio di tali prodotti a generare benefici per il regime siriano, sostenendo in tal modo le sue politiche repressive.

Nel rispetto dei termini dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana ("accordo di cooperazione"), il 2 settembre 2011 il Consiglio ha inoltre adottato la decisione 2011/523/UE che autorizza la sospensione parziale degli articoli 12, 14 e 15 dell'accordo stesso, ossia le norme che vietano le restrizioni quantitative per i prodotti originari della Siria che erano oggetto delle misure restrittive della decisione iniziale in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC). La sospensione è stata notificata alla Siria il 5 settembre 2011.

Il 27 febbraio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/122/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. Tale decisione vietava la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione, diretti o indiretti, di oro, metalli preziosi e diamanti destinati, provenienti o a favore del governo della Siria, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici o della Banca centrale della Siria, nonché destinati, provenienti o a favore di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate.

Il 27 febbraio 2012 il Consiglio ha poi adottato la decisione 2012/123/PESC recante modifica della decisione 2011/523/UE per estendere l'ambito di applicazione della sospensione parziale all'oro e ai metalli preziosi, nonché ai diamanti, nella misura in cui sono originari della Siria. L'Unione ha notificato alla Siria l'estensione a tali prodotti dell'ambito di applicazione della sospensione parziale dell'accordo di cooperazione il 29 febbraio 2012.

La sospensione parziale dell'accordo di cooperazione e l'imposizione di misure restrittive erano motivate dalle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Assad a partire dal 2011, così come dal mancato rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite che costituiscono la base dell'accordo di cooperazione.

La caduta del regime di Assad nel dicembre 2024 ha offerto l'opportunità di costruire una nuova Siria e relazioni bilaterali rinnovate.

Nelle sue conclusioni del 23 giugno 2025 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di una transizione pacifica e inclusiva in Siria, senza dannose ingerenze straniere, che proteggesse i diritti di tutta la popolazione siriana, senza discriminazioni.

Il Consiglio ha inoltre sottolineato il suo sostegno agli sforzi in corso delle istituzioni finanziarie internazionali per valutare le esigenze della Siria e ha invitato la Banca europea per gli investimenti a riprendere le sue attività in Siria. Ha invitato la comunità internazionale ad agevolare la ripresa economica della Siria e ad adoperarsi per il suo reinserimento nel sistema finanziario internazionale.

Su tali basi l'UE ha revocato tutte le sanzioni economiche nei confronti della Siria, ad eccezione di quelle fondate su motivi di sicurezza. L'UE ha inoltre mobilitato oltre 424

milioni di EUR a sostegno della Siria, compreso un pacchetto da 175 milioni di EUR per sostenere la ripresa socioeconomica e lo sviluppo istituzionale del paese, nonché per promuovere la giustizia di transizione, l'accertamento delle responsabilità e i diritti umani.

Dimostrando in maniera chiara il suo costante sostegno l'UE ha organizzato la nona conferenza di Bruxelles "A fianco della Siria: soddisfare le esigenze per il buon esito della transizione", impegnandosi per quasi 2,5 miliardi di EUR per il 2025 e il 2026. Un totale di 5,8 miliardi di EUR è stato raccolto, insieme ai partner, per sostenere il processo di transizione della Siria e la ripresa socioeconomica del paese. L'UE ha inoltre affrontato le pressanti esigenze umanitarie, tanto in Siria quanto nelle comunità di accoglienza in Giordania, Libano, Iraq e Turchia.

L'UE ha altresì organizzato con successo, in cooperazione con la società civile siriana e le autorità di transizione siriane, la Giornata del dialogo a Damasco, riunendo oltre 350 rappresentanti della società civile del paese.

In linea con tali decisioni e con l'obiettivo di ripristinare relazioni commerciali normali con la Siria e sostenere la ripresa socioeconomica del paese, è importante porre fine alla sospensione parziale dell'accordo di cooperazione UE-Siria, ripristinando così pienamente l'accordo di cooperazione UE-Siria.

Le sospensioni riguardavano le disposizioni dell'accordo di cooperazione che eliminavano le restrizioni quantitative sulle importazioni siriane nell'Unione di prodotti soggetti alle misure restrittive. Le concessioni tariffarie non sono state sospese. La revoca della sospensione parziale non avrebbe pertanto alcun impatto sui flussi commerciali in quanto, dopo la revoca delle misure restrittive, non sono attualmente in vigore altre restrizioni quantitative sulle importazioni nell'Unione dalla Siria dei prodotti oggetto della sospensione parziale.

Per quanto la revoca della sospensione parziale dell'accordo di cooperazione sia una formalità e non abbia effetti specifici sugli scambi commerciali, decidendo in tal senso l'Unione può inviare un segnale politico di sostegno alla normalizzazione delle relazioni con la Siria e alla ripresa socioeconomica del paese.

- **Coerenza con le normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente e complementare rispetto alle posizioni dell'UE sulla Siria dalla caduta del regime di Assad, in particolare le conclusioni del Consiglio europeo sulla Siria del 19 dicembre 2024, nonché le conclusioni del Consiglio del 23 giugno 2025 e la decisione del Consiglio di revocare le sanzioni economiche dell'UE nei confronti della Siria nel maggio 2025.

La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone che la politica commerciale comune debba essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui l'universalità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta persegue un obiettivo di politica estera, vale a dire ripristinare le normali relazioni commerciali con la Siria e sostenerne la ripresa socioeconomica, e non interferisce con altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE fornisce, nella sua prima alternativa, una base giuridica procedurale per le decisioni sulla sospensione di un accordo internazionale. Ciò comprende anche le decisioni che pongono fine a una sospensione precedentemente decisa dal Consiglio.

Nel caso di specie la Commissione propone una decisione del Consiglio che ponga fine alla sospensione di alcune disposizioni sulle questioni commerciali dell'accordo di cooperazione e pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, costituisce la base giuridica procedurale appropriata.

• Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ripristino delle concessioni all'importazione per gli scambi di merci stabilite in un accordo internazionale. Una siffatta misura rientra pienamente nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

• Conclusioni

La base giuridica della decisione del Consiglio proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

• Proporzionalità

La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire porre fine alla sospensione parziale di alcune disposizioni sulle questioni commerciali dell'accordo di cooperazione UE-Siria.

• Scelta dell'atto giuridico

Gli obiettivi della presente proposta possono essere conseguiti solo mediante un atto che ponga fine alla sospensione parziale dell'accordo internazionale in questione. Una decisione del Consiglio che revochi la decisione che sospende parzialmente l'accordo di cooperazione è pertanto l'unico strumento disponibile per conseguire tale obiettivo.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'atto giuridico prevede di porre fine alla sospensione delle disposizioni dell'accordo di cooperazione che vietano le restrizioni quantitative sulle importazioni siriane nell'Unione. Esso riguarda prodotti che sono stati oggetto di misure restrittive nell'ambito della PESC. L'atto non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Notifica della revoca**

Per quanto riguarda le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del TFUE, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, TUE. Spetta pertanto alla Commissione, una volta che il Consiglio avrà adottato la presente decisione, notificare alla Repubblica di Siria la revoca della sospensione parziale dell'accordo di cooperazione attuata in linea con la decisione del Consiglio del 2 settembre 2011 (2011/523/UE), modificata dalla decisione 2012/123/PESC del Consiglio del 27 febbraio 2012.

- **Tempistiche di attuazione**

Affinché sia previsto tempo sufficiente per l'attuazione delle modifiche della tariffa doganale, la revoca della sospensione dell'accesso preferenziale al mercato diventerà applicabile a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla notifica della revoca da parte della Commissione alla Repubblica di Siria.

- **Esecuzione della decisione**

La direzione generale del Commercio e della sicurezza economica ha il compito di dare esecuzione alla presente decisione, incaricando la delegazione dell'Unione europea in Siria di notificare la revoca della sospensione mediante nota diplomatica al ministero degli Affari esteri e degli espatriati della Repubblica araba siriana e informando il consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 35, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione e la missione della Repubblica araba siriana presso l'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO**che pone fine alla sospensione parziale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana e che abroga la decisione 2011/523/UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 1977 la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana hanno concluso un accordo di cooperazione¹ ("accordo di cooperazione"), al fine di promuovere una cooperazione globale nell'intento di consolidare le relazioni tra le parti.
- (2) Con decisione 2011/523/UE del Consiglio² è stata parzialmente sospesa l'applicazione dell'accordo di cooperazione a seguito della brutale campagna sferrata da Bashar al-Assad e dal suo regime contro il loro stesso popolo.
- (3) La sospensione parziale degli articoli 12, 14 e 15 dell'accordo di cooperazione, che vietano le importazioni siriane nell'Unione, per quanto riguarda il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, era necessaria ai fini dell'attuazione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio³.
- (4) Con decisione 2012/123/PESC del Consiglio⁴ la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione è stata estesa alle importazioni siriane nell'Unione di oro, metalli preziosi e diamanti. L'adozione della decisione 2012/123/PESC si è resa necessaria per attuare le misure restrittive previste dalla decisione 2012/122/PESC del Consiglio⁵.

¹ Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/1978/2216/oj).

² Decisione 2011/523/UE del Consiglio, del 2 settembre 2011, che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/523/oj>).

³ Decisione (PESC) 2011/522 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/522/oj>).

⁴ Decisione 2012/123/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, recante modifica della decisione 2011/523/UE che sospende parzialmente l'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 54 del 28.2.2012, pag. 18, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2012/123\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2012/123(1)/oj)).

⁵ Decisione (PESC) 2012/122 del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 54 del 28.2.2012, pag. 14, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2012/122\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2012/122(1)/oj)).

- (5) Dal dicembre 2024 la caduta del regime di Bashar al-Assad ha determinato un cambiamento radicale nel panorama politico siriano, rendendo obsoleti i motivi originari della sospensione.
- (6) Nelle sue conclusioni del 23 giugno 2025 il Consiglio ha sottolineato l'importanza di una transizione pacifica e inclusiva in Siria, senza dannose ingerenze straniere, che proteggesse i diritti di tutta la popolazione siriana, senza discriminazioni.
- (7) Il Consiglio ha inoltre sottolineato il suo sostegno agli sforzi in corso delle istituzioni finanziarie internazionali per valutare le esigenze della Siria e ha invitato la Banca europea per gli investimenti a riprendere le sue attività in Siria. Ha invitato la comunità internazionale ad agevolare la ripresa economica della Siria e ad adoperarsi per il suo reinserimento nel sistema finanziario internazionale.
- (8) Il 24 febbraio e il 27 maggio 2025, con le decisioni (PESC) 2025/406⁶ e (PESC) 2025/1096⁷, il Consiglio ha revocato tutte le misure restrittive economiche nei confronti della Siria, tranne quelle fondate su motivi di sicurezza, al fine di sostenere la ripresa socioeconomica del paese.
- (9) In conformità a tali decisioni e con l'obiettivo di ripristinare relazioni commerciali normali con la Siria e sostenere la ripresa socioeconomica del paese, è opportuno porre fine alla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di cooperazione sancita dalla decisione 2011/523/UE.
- (10) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2011/523/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/523/UE è abrogata.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica araba siriana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁶ Decisione (PESC) 2025/406 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (*GU L*, 2025/406, 25.2.2025, *ELI*: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/406/oj>).

⁷ Decisione (PESC) 2025/1096 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (*GU L*, 2025/1096, 28.5.2025, *ELI*: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1096/oj>).